

CITTA' DI ROBBIO

Provincia di Pavia

Sede: Piazza Libertà, 2 - tel (0384) 6751 -COD. FISCALE 83001450184 - P.IVA 00453660185 - CAP 27038

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-PERSONALE-CULTURA- ECONOMATO

**DETERMINA N. 200 DEL 30/11/2015
REG. GEN. 639**

Oggetto: **RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE
DIPENDENTE. RICOGNIZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
ANNO 2015.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi dove sono definiti gli "Strumenti operativi" riguardanti la struttura organizzativa, il catalogo delle attività, la dotazione organica, il sistema dei profili professionali ed il quadro di assegnazione dell'organico e del personale;
- il Decreto del Sindaco n. 9 del 30.06.2015 di attribuzione in capo alla scrivente, per il periodo dal 01.07.2015 sino al 31.12.2015, dell'incarico di vicesegretario e di posizione organizzativa connessa alla gestione del servizio amministrativo, come meglio dettagliato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 99/2014;

PREMESSO che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse *umane e della produttività sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.10.2004, come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie: risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", la cui quantificazione non è suscettibile di "variazioni annuali" se non in presenza di specifiche prescrizioni normative; risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;*
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006; art. 8 CCNL dell'11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

VISTO l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa

“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 04 marzo 2009, n. 15”;

VISTO il CCDI biennio 2014/2015 del Comune di Robbio sottoscritto in data 11.02.2014 ed in particolare l'art. 5 comma 4 il quale dispone che “le risorse stabili eventualmente ancora disponibili di anno in anno, sottratte le quote destinate al finanziamento degli istituti stabili, possono essere utilizzate ad integrazione della quota delle risorse variabili”.

DATO ATTO che in materia di contenimento e riduzione della spesa del personale l'attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:

TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI: Art. 1 comma 557 legge 296/2006 e ss.mm. I Comuni soggetti a patto di stabilità sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale, mediante la riduzione delle spese di personale, in termini costanti e progressivi, di anno in anno con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte in termini di principio ai seguenti ambiti di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione di cessati e contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa tenendo anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

- Art. 1 comma 557bis che definisce la spesa del personale ai fini dell'applicazione del comma 557 della Legge 296/2006;
- Art. 1 comma 557quater che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'applicazione del comma 557, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e quindi triennio 2011/2013;

VERIFICATO che questo Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014 come risulta da certificazione digitale di cui al prot. n. 2239 del 23.03.2015 del Responsabile del servizio Finanziario;

VERIFICATO che questo Ente ha rispettato i vincoli previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006 n. 296 s.m.i come risulta da "Allegato A" (spese per il personale);

VISTO l'art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010 il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTO l'art. 1 comma 456 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) il quale stabilisce che:” *A decorrere dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.*”;

VISTI, altresì, i criteri indicati dalla Conferenza Regioni-Province Autonome di interpretazione disposizioni d.l. 78/2010;

CONSIDERATO che la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 ha fornito degli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ed in particolare ha precisato che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;

Richiamata inoltre la delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che recita: “ *Le risorse del Bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizione organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010*”;

VISTO e integralmente richiamato il parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 374 /2014 richiesto dal Comune di Tromello che conferma la possibilità di considerare l'indennità di direzione generale nel trattamento accessorio del personale dell'Ente;

VERIFICATA pertanto la sussistenza del rispetto del limite di cui all'art.9 comma 2 bis in relazione all'ammontare complessivo del salario accessorio, come di seguito dettagliatamente specificato:

Totale salario accessorio anno 2010 €. 208.115,00

(Fondo, retribuzioni di posizione, retribuzioni di risultato e retribuzione di direzione)

Totale salario accessorio anno 2014 €. 205.412,00

(Fondo, retribuzioni di posizione, retribuzioni di risultato e retribuzione di direzione)

CONSIDERATO quindi che dal 2015 gli enti sono obbligati a consolidare i tagli effettuati in base alla sopracitata norma e tenuto conto che questo Comune nel quadriennio 2011/2014 ha operato annualmente una riduzione proporzionale ai dipendenti cessati confrontando ogni anno con il 2010;

VISTA inoltre la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 02.02.2015 la quale, seppur non destinata agli enti locali, contiene un ragionamento che si può ritenere applicabile a tutte le amministrazioni rientranti nel campo dell'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, e più precisamente, nella scheda tematica G3, che chiarisce: “ *...a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014*”;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2014 si è verificata una riduzione del personale in servizio e precisamente il 31.10.2014 della dipendente Sabucco Maria giusta Determinazione del Responsabile del Servizio n. 270 del 21.07.2014.

RILEVATO che dal confronto della consistenza numerica del personale in servizio negli anni 2010 e 2014 risulta quanto segue:

PRESENTI AL 01.01.2010 = 29

PRESENTI AL 31.12.2010 = 29 MEDIA ARITMETICA = 29

PRESENTI AL 01.01.2014 = 28

PRESENTI AL 31.12.2014 = 27 MEDIA ARITMETICA = 27,5 (SABUCCO 31.10.2014)

VARIAZIONE IN % TRA LE 2 MEDIE => $27,5/29 \times 100 = 94,82\%$ $100 - 94,82 = 5,18\%$ => **RIDUZIONE**

TEORICA DEL FONDO PARTE STABILE

MESI LAVORATI DAL PERSONALE CESSATO = 10

$5,18 : 12$ (MESI LAVORABILI) = X 10 (MESI LAVORATI) => **RIDUZIONE DEL FONDO = 4,32%**

CONSIDERATO inoltre che nel corso dell'anno 2014 si è verificata una ulteriore riduzione del personale in servizio e precisamente il 31.12.2014 del dipendente Legnaro Giuseppe giusta determinazione del Funzionario Responsabile n. 314 del 07.10.2014;

RITENUTO pertanto necessario procedere al ricalcolo della riduzione operata sul fondo anno 2014 includendo la cessazione del dipendente Legnaro Giuseppe;

RILEVATO che dal confronto della consistenza numerica del personale in servizio negli anni 2010 e 2014 risulta quanto segue:

PRESENTI AL 01.01.2010 = 29

PRESENTI AL 31.12.2010 = 29 MEDIA ARITMETICA = 29

PRESENTI AL 01.01.2014 = 28

PRESENTI AL 31.12.2014 = 26 MEDIA ARITMETICA = 27 (SABUCCO CESSATA AL 31.10.2014/LEGNARO AL 31.12.2014)

VARIAZIONE IN % TRA LE 2 MEDIE => $27/29 \times 100 = 93,10\%$ $100 - 93,10 = 6,90\%$ => **RIDUZIONE TEORICA DEL FONDO PARTE STABILE**

MESI LAVORATI DAL PERSONALE CESSATO = 22

$6,90 : 24$ (MESI LAVORABILI) = X 22 (MESI LAVORATI) => **RIDUZIONE DEL FONDO = 6,32%**

DATO successivamente ATTO che questo Ente ha rispettato i dettami di cui all'art. 9 comma 2-bis, del DL 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, come risulta da prospetto "Allegato B" al presente atto;

RICHIAMATO integralmente l'allegato A (scheda costituzione risorse decentrate) alla Determinazione del Funzionario responsabile n. 416 del 31.12.2014 (Fondo 2014) nel quale veniva applicata la riduzione di parte stabile di cui all'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 per un importo di €. 5.526,22 (Allegato C);

VISTO e considerato, alla luce di quanto sopra esposto di dover procedere ad una rettifica dell'importo portato in riduzione da €. 5.526,22 a €. 8.084,66 e pertanto ad una modifica della scheda di costituzione delle risorse decentrate anno 2014 come risulta da Allegato D;

RICHIAMATO integralmente l'Allegato B (scheda destinazione risorse decentrate) alla determinazione del Funzionario Responsabile n. 416 del 31.12.2014 ora Allegato E in quanto si rende necessario operare un ricalcolo a consuntivo sulle seguenti voci:

- Indennità di turno
- Indennità di reperibilità
- Straordinari

VISTA la scheda di destinazione delle risorse decentrate anno 2014 con le opportune modifiche in ordine a:

- Ricalcolo a consuntivo
- Nuovo margine di spesa da destinarsi a "incentivo produttività" derivante dalla nuova riduzione di parte stabile di cui all'art. 9, comma 2- bis D.L. 78/2010 per un importo di €. 20.049,45 (Allegato F);

VISTO e considerato che dalla scheda di destinazione delle risorse decentrate anno 2014 come rettificata in Allegato F residua una somma di €. 20.399,45 da destinarsi a "incentivo produttività", mentre con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 4 del 12.01.2015 è stata disposta ai dipendenti per salario accessorio 2014 per un importo totale di €. 22.600,00, ne deriva la necessità di provvedere in sede di costituzione e destinazione del fondo risorse decentrate anno 2015 al recupero della somma di €. 2.200,45;

CONSIDERATO inoltre che, in sede di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2015, gli uffici preposti hanno individuato una errata costituzione delle risorse di parte stabile e di parte variabile nel fondo salario accessorio degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e più specificatamente, i pretesi errori riguardano:

Per la parte stabile:

il mancato inserimento delle integrazioni sotto elencate:

- l'integrazione di cui all'art.32 c.1 CCNL 22/1/2004 - 0,62% Monte salari 2001
- l'integrazione di cui all'art.32 c.2 CCNL 22/1/2004 - 0,50% Monte salari 2001
- l'integrazione di cui all'art.32 c.7 CCNL 22/1/2004 - 0,20% Monte salari 2001

Per la parte variabile:

l'errato inserimento della integrazione sotto riportata:

- l'integrazione di cui all'art.15 c.2 CCNL 21/4/2004 – 1,2% Monte salari 1997

RITENUTO pertanto necessario procedere alla quantificazione dell'ammontare ed al successivo inserimento delle integrazioni di parte stabile di cui all' art.32 c.1, 2 e 7 CCNL 22/1/2004 per i fondi 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 ed allo storno delle integrazioni di parte variabile di cui all'art.15 c.2 CCNL 21/4/2004 per i medesimi come da prospetto allegato alla presente e costituente parte integrante e sostanziale (Allegato G);

RILEVATO che dal prospetto di cui all'Allegato G deriva un debito da riportate sul fondo 2015 per un importo di €. 2.597,73;

PRESO ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo e che pertanto a seguito della nuova determinazione della riduzione effettuata in a in applicazione della seconda parte del precitato art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2000, si conferma la riduzione del fondo delle risorse decentrate in relazione alla diminuzione del personale in servizio effettuata nell'anno 2014, così come rideterminata per un importo di €. 8.084,66;

PRESO ATTO, per i motivi sopra esposti, della necessità di provvedere al recupero della somma di €. 2.550,45 in sede di costituzione e destinazione del fondo risorse decentrate anno 2015;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. del 01.04.1999 prevede che in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel Bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1 dell'art. 15, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Gli importi previsti dal comma 1, lett. B), c) e dal comma 2 dell'art. 15, possono essere resi disponibili a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione delle effettive disponibilità in bilancio dei singoli enti quantificata in €. 8.976,64 come accertato dall'O.I.V. con certificazione in data 30.11.2015 e conservata agli atti;

DATO ATTO che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

SPECIFICATO che, nelle more della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2015 si è proceduto all'applicazione dell'accordo decentrato vigente con le modalità e con gli importi ivi fissati e come successivamente assegnati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 25.02.2014;

Visti D.Lgs n. 165/2001;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 107 c. 3 del D Lgs n. 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000:

DETERMINA

1. Le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che questo Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014 come risulta da certificazione digitale di cui al prot. n. 2239 del 23.03.2015 del Responsabile del servizio

Finanziario;

3. DI DARE ATTO che questo Ente ha rispettato i vincoli previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006 n. 296 s.m.i come risulta da Allegato A (spese per il personale);
4. DI DARE ATTO della sussistenza del rispetto del limite di cui all'art.9 comma 2 bis D.L. 78/2010 in relazione all'ammontare complessivo del salario accessorio con attenzione alle retribuzioni di posizione organizzativa, di risultato e di direzione come di seguito dettagliatamente specificato:

Totale salario accessorio anno 2010 €. 208.115,00

(Fondo, retribuzioni di posizione,
retribuzioni di risultato e
retribuzione di direzione)

Totale salario accessorio anno 2014 €. 205.412,00

(Fondo, retribuzioni di posizione,
retribuzioni di risultato e
retribuzione di direzione)

5. DI DARE ATTO di dover procedere ad una rettifica della scheda di costituzione delle risorse decentrate anno 2014 rettificando l'importo portato in riduzione ex art all'art.9 comma 2 bis D.L. 78/2010 da €. 5.526,22 a €. 8.084,66 come risulta da Allegato D;
6. DI DARE ATTO del ricalcolo a consuntivo delle voci del fondo 2014 (Indennità di turno, indennità di reperibilità e straordinari) e della conseguente rettifica della scheda di destinazione delle risorse decentrate anno 2014 e della quantificazione delle somme da destinarsi a "incentivo produttività" derivante dalla nuova riduzione di parte stabile di cui all'art. 9, comma 2- bis D.L. 78/2010 per un importo di €. 20.399,45 (Allegato F) e della necessità di provvedere al recupero della somma di €. 2.550,45 in sede di costituzione e destinazione del fondo risorse decentrate anno 2015;
7. DI DARE ATTO della individuazione di una errata costituzione delle risorse di parte stabile e di parte variabile nel fondo salario accessorio degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e ritenuto pertanto necessario procedere alla quantificazione dell'ammontare ed al successivo inserimento delle integrazioni di parte stabile di cui all' art.32 c.1, 2 e 7 CCNL 22/1/2004 per i fondi 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 ed allo storno delle integrazioni di parte variabile di cui all'art.15 c.2 CCNL 21/4/2004 per i medesimi come da prospetto allegato alla presente e costituente parte integrante e sostanziale (Allegato G) da cui deriva un debito da inserire a fondo 2015 per un importo di €. 2.597,73;
8. DI DARE ATTO che questo Ente ha rispettato i dettami di cui all'art. 9 comma 2-bis, del DL 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, come risulta da Allegato B;
9. DI COSTITUIRE, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2015, come da Allegato H al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
10. DI QUANTIFICARE il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2015 per il personale non dirigente di parte stabile in €. 137.104,46;
11. DI CONFERMARE la riduzione di cui al comma 2 bis dell'art. 9 del D.L. 78/2010 come meglio specificato in allegato ottenente un Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2015 per il personale non dirigente di parte stabile in €. 129.019,80;
12. DI DARE ATTO, altresì, che il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2015 per il personale non dirigente di parte stabile supera l'importo massimo consentito, costituito dall' ammontare del Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigente di parte stabile dell'anno 2010 (€. 125.754,17) e pertanto viene allo stesso importo ricondotto;
13. DI QUANTIFICARE il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2015 per il personale non dirigente di parte

variabile in €. 11.631,94;

14. DI DESTINARE le risorse decentrate di parte stabile per l'importo di €. 48.560,61 agli istituti contrattuali stabili e per la quota di €. 60.695,76 agli istituti contrattuali di parte variabile come dettagliato nella scheda allegata (Allegato I);

15. DI CONFERMARE anche per l'anno 2015 le integrazioni consentite dall'art. 15 c. 2 del C.C.N.L. 1.4.1999 il quale prevede che in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al c. 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua del monte salari dell'anno 1997, determinato come citato in premessa e quantificato in €. 8.976,64 come accertato dall'O.I.V. con certificazione in data 30.11.2015 (Allegato L);

16. DI DARE ATTO che secondo quanto disposto dall'art. 5 comma 4 del CCDI biennio 2014/2015 del Comune di Robbio sottoscritto in data 11.02.2014 il quale dispone che risorse stabili eventualmente ancora disponibili di anno in anno, sottratte le quote destinate al finanziamento degli istituti stabili, possono essere utilizzate ad integrazione della quota delle risorse variabili il residuo disponibile di parte stabile per €. 77.193,56 viene così suddiviso:
 - per €. 49.063,82 sommato al totale delle risorse di parte variabile e utilizzato per finanziare i seguenti istituti di parte variabile: turni, reperibilità, rischio, maneggio valori, disagio, art. 17 CCNL 1999 e art. 36 CCNL 2004;
 - per €. 22.981,56, ossia €. 28.129,74 diminuito della somma di €. 2.550,45 (recupero anno 2014) e diminuito della somma di €. 2.597,73 (debito anni 2010/2014), destinato alla produttività collettiva, progetti e valutazione attività ordinaria;

17. DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2015 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2015 afferenti la spesa del personale e di dare atto che sussiste la relativa copertura contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. BARBARA CASALI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 TUEL);
PARERE di regolarità contabile (art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012).

Robbio, li 30/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. ANNALISA MARINONI

PARERE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
(art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. BARBARA CASALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi dal 21/04/2016 al 06/05/2016

Robbio, li 21/04/2016

Il Responsabile del servizio
DOTT. BARBARA CASALI